



COMUNE DI MONTICELLI BRUSATI

Provincia di Brescia

Via Della Valle n. 2 – 25040 Monticelli Brusati (BS) Tel. n. 030 652423 – Fax n. 030 6852048
Codice Fiscale e Partita IVA 00841590177

Oggetto: Parere in merito al riaccertamento ordinario dei residui al 31.12.2022 ai sensi del D. Lgs. n. 118/2011.

La sottoscritta Geremia dott.ssa Patrizia, Revisore Unico dei conti del Comune di Monticelli Brusati

Vista la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente per oggetto “Riaccertamento Ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011;

Visto l'art. 239, comma I, lettera b), n. 2 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: [...] b) pareri, con le modalità stabilite dal regolamento, in materia di: 2) proposta di bilancio di previsione verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio [...]”;

Visto l'art. 227, comma 5, lett. c) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] al rendiconto della gestione sono allegati i documenti previsti dall'art. II comma 4 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni, ed i seguenti documenti: [...] c) il piano degli indicatori e dei risultati di bilancio [...]”;

Visto l'art. 228, comma 3 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni [...]”;

Visto l'art. 175, comma 5-bis del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 il quale dispone che: “[...] l'organo esecutivo con provvedimento amministrativo approva le variazioni del piano esecutivo di gestione, salvo quelle di cui al comma 5-quater, e le seguenti variazioni del bilancio di previsione non aventi natura discrezionale, che si configurano come meramente applicative delle decisioni del Consiglio, per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio: [...] e) variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto in deroga al comma 3 [...]”;

Visto il D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 modificato ed integrato dal D. Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e, in particolare:

- l'art. 3, comma 4;
- il punto n. 5.4 - allegato n. 4/2;
- il punto n. 8.10 - allegato n. 4/2;

- il punto n. 9.1 - allegato n. 4/2 il quale dispone, tra l'altro, che: [...]il riaccertamento ordinario dei residui trova specifica evidenza nel rendiconto finanziario, ed è effettuato annualmente, con un'unica deliberazione della Giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione, in vista dell'approvazione del rendiconto [...]. Al fine di semplificare e velocizzare il procedimento, la delibera di Giunta che dispone la variazione degli stanziamenti necessari alla reimputazione degli accertamenti e degli impegni cancellati può disporre anche l'accertamento e l'impegno delle entrate e delle spese agli esercizi in cui sono esigibili. Al riguardo, si rappresenta che l'atto che dispone il riaccertamento ed il reimpegno di entrate e spese ha natura gestionale, in quanto si tratta solo della reimputazione contabile di accertamenti e impegni riguardanti obbligazioni giuridiche già assunte dagli uffici competenti [...];

- il punto n. 11.10 - allegato n. 4/2;

Visti i prospetti contabili rappresentativi delle operazioni effettuate per il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022;

Considerato che, alla luce della richiamata normativa, possono essere conservate esclusivamente quelle posizioni effettivamente misuratrici di crediti e debiti dell'Ente, mentre devono essere eliminate (ovvero cancellate e/o reimputate) tutte quelle posizioni prive del carattere di esigibilità/scadenza alla data del 31 dicembre 2022;

Rilevato che, con il provvedimento di riaccertamento ordinario di cui alla predetta proposta di deliberazione della Giunta Comunale in oggetto:

- a) sono stati individuati i residui attivi da mantenere e da cancellare;
- b) sono stati individuati i residui passivi da mantenere e da cancellare;
- c) sono state apportate le variazioni al bilancio dell'esercizio 2022 e dell'esercizio 2023, funzionali alla reimputazione di entrate e spese non esigibili al 31.12.2022 e all'incremento/riduzione o costituzione del fondo pluriennale vincolato relativo agli impegni reimputati;

Verificata la correttezza formale e sostanziale delle operazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi per il Rendiconto della gestione 2022;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile dell'area finanziaria – Elena Inselvini sulla predetta deliberazione della Giunta Comunale ex art. 49 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Il Revisore unico dei Conti

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2022 ex art. 3, comma 4, del D.Lgs. 118/2011.

Monticelli Brusati, 04.04.2023

Il Revisore
Dott.ssa Geremia Patrizia

